



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

*Roma, 3 febbraio 2014*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
EX PQA IV

**Prot. n. 7580**

Alle Regioni e Province Autonome  
Assessorato Agricoltura e Foreste  
LORO SEDI

Alle Organizzazioni di categoria e  
professionali operanti nel settore  
vitivinicolo  
LORO SEDI

Alla Federdoc  
Via Piave 24  
00187 ROMA

e, p.c.: Al Presidente ed ai componenti del Comitato  
nazionale vini DOP e IGP  
SEDE

Al Dipartimento delle politiche comunitarie e  
internazionali  
SEDE

Al Dipartimento dell'Ispettorato centrale  
della tutela della qualità e repressione  
frodi dei prodotti agro-alimentari  
SEDE

Alla Segreteria tecnica del Ministro  
SEDE

**OGGETTO:** Fascicoli tecnici vini DOP e IGP – Semplificazione del documento unico riepilogativo  
del disciplinare trasmesso alla Commissione entro il 31 dicembre 2011, ai sensi  
dell'articolo 118 vicies, par. 2, del regolamento CE n. 1234/2007. Disposizioni in  
merito ai criteri operativi ed ai termini procedurali.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

*Roma, 3 febbraio 2014*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
EX PQA IV

## **PREMESSA**

Con riferimento all'argomento in oggetto, in data 24 ottobre 2013 la Commissione UE ha presentato agli Stati membri, nell'ambito del Comitato di gestione OCM unica – Vino e alcoli, le linee guida per perseguire la semplificazione dei documenti unici riepilogativi dei disciplinari dei vini DOP e IGP, che sono state prontamente inviate a codesti Enti ed associazioni, nonché valutate nel corso della riunione tenutasi presso questo Ministero in data 8 novembre 2013.

Tali linee guida (**All. 1**) sono finalizzate alla semplificazione della complessa gestione informatica comunitaria delle DOP e IGP dei vini ed alla relativa riduzione dei costi, in particolare per quanto concerne le spese di traduzione dalle varie lingue ufficiali della Comunità all'inglese (lingua con la quale saranno divulgati a livello europeo ed internazionale i documenti riepilogativi di tutte le DOP e IGP, anche ai fini delle successive procedure di riconoscimento e modifica dei disciplinari).

Le stesse linee guida puntano, dunque, a conseguire la massima sintesi delle informazioni presenti nelle varie sezioni del documento unico riepilogativo di tutte le DOP e IGP già inserite in E-Caudalie entro il 31 dicembre 2011. Tale sintesi è ovviamente riferita anche alle domande di protezione delle nuove DOP o IGP o di modifica dei disciplinari (in corso di procedura o alle future).

La predetta operatività di sintesi deve essere conclusa con la massima celerità, in ogni caso entro il 30 giugno 2014, che costituisce il termine ultimo per l'inserimento nel citato sistema informatico comunitario di tutti gli elementi relativi ai fascicoli tecnici DOP e IGP (disciplinare + documento unico riepilogativo) inviati alla Commissione entro il citato termine del 31 dicembre 2011, ivi compresi gli elementi inseriti o da inserire per adeguare i fascicoli stessi alle osservazioni formulate dalla Commissione UE.

E' da sottolineare il fatto che la sintesi in questione non si configura quale una misura riduttiva del ruolo e dell'immagine dei vini DOP e IGP, in quanto **lascia immutato il disciplinare di produzione, che rappresenta la legge speciale della specifica DOP o IGP, che figura in toto allegato al relativo fascicolo tecnico.**

La stessa sintesi costituisce, peraltro, un aspetto positivo in relazione alla procedura delle domande di modifica dei disciplinari, in quanto, conformemente alla normativa Comunitaria in materia di DOP e IGP (che sarà confermata anche nell'ambito della nuova OCM unica), per le modifiche degli elementi del disciplinare che non figurano nel documento unico riepilogativo si applica una procedura semplificata, che di fatto si conclude a livello nazionale, con indubbio vantaggio per i produttori e tutti gli operatori preposti alla gestione ed ai controlli dei vini DOP e IGP.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

*Roma, 3 febbraio 2014*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
EX PQA IV

Si evidenzia altresì che la Commissione UE ha di recente reso operativo un nuovo sistema informatico E-Caudalie, la cui struttura è funzionale alle predette esigenze di sintesi e, in particolare, taluni campi del documento unico riepilogativo sono limitati ad un preciso numero di caratteri (massimo 700 comprensivi di lettere e spazi), come sarà meglio di seguito specificato. Detto nuovo sistema informatico E-Caudalie, specifico per i vini DOP e IGP, avrà carattere transitorio, in quanto entro il 2014 confluirà in E-Ambrosia, che costituirà l'unico sistema informatico comunitario, ovvero l'unica banca dati, per le DOP, IGP e Menzioni Tradizionali di tutti i prodotti agro-alimentari (Vini, Bevande spiritose, Vini aromatizzati e altri prodotti agroalimentari DOP e IGP disciplinati dal Reg. CE n. 1151/2012). Per completezza di informazione si rimettono in allegato le linee guida E-Ambrosia diffuse dalla Commissione UE in data 28 novembre 2013 (**All. 2**).

**PROCEDURA E CRITERI DA SEGUIRE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI DOCUMENTI UNICI RIEPILOGATIVI DEI VINI DOP E IGP.**

Si illustrano di seguito il percorso procedurale ed i criteri da seguire per la semplificazione dei documenti unici riepilogativi dei vini DOP e IGP, che sono stati condivisi con le Associazioni di categoria del settore vitivinicolo e con le Regioni e Province autonome nelle apposite riunioni tenutesi presso questo Ministero rispettivamente in data 22 e 23 gennaio u.s..

**PROCEDURA**

1. La Regione o Provincia autonoma, per le DOP o IGP di competenza, dirama la presente lettera circolare ai relativi soggetti richiedenti legittimati che hanno presentato a suo tempo il fascicolo tecnico (documento unico riepilogativo + disciplinare consolidato), che è stato trasmesso alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.
2. Il soggetto legittimato per ciascuna DOP o IGP provvede a semplificare e/o sintetizzare le apposite sezioni del documento unico riepilogativo, seguendo i criteri di seguito riportati (se del caso avvalendosi della collaborazione delle Organizzazioni professionali di categoria, della Federdoc e della Regione), e lo trasmette via e-mail alla competente Regione entro il 15 marzo p.v..
3. La competente Regione trasmette a questo Ufficio via e-mail entro il 31 marzo p.v. il documento unico semplificato.
4. Il Ministero, avvalendosi della collaborazione della competente Regione, provvede ad inserire lo stesso documento semplificato in E-Caudalie e sul sito internet del Ministero entro il termine del 30 giugno 2014.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

*Roma, 3 febbraio 2014*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
EX PQA IV

## **CRITERI**

1. Per evitare ogni possibile errore, è necessario prendere in considerazione come **documento base il disciplinare consolidato pubblicato sul sito internet del Ministero** (Sezione Qualità e Sicurezza – Vini DOP e IGP – Disciplinari dei vini DOP e IGP italiani), **così come aggiornato a seguito delle correzioni e modifiche apportate a livello nazionale, anche per adeguarlo alle osservazioni formulate dalla Commissione UE**, al fine di effettuare un opportuno riscontro con il documento unico pubblicato sullo stesso sito del Ministero.

Ad ogni buon fine si precisa che tale criterio di riscontro è funzionale anche per:

- la sintesi da effettuare nel documento unico riepilogativo delle recenti domande di modifica sostanziale (che comportano modifiche al documento unico) già inviate alla Commissione, che va comunque predisposto al fine di inserirlo nel nuovo sistema E-Caudalie in maniera separata (nell'ambito della richiesta di modifica);
  - l'eventuale presentazione delle nuove domande di modifica sostanziale dei disciplinari.
2. La semplificazione o sintesi degli elementi del documento unico è da inserire nelle apposite sezioni dello schema in formato word, riportato in allegato (**All. 3**), che costituisce una estrapolazione del nuovo E-Caudalie.
3. La semplificazione o sintesi del documento unico, se del caso (qualora nel preesistente documento unico si superino 700 caratteri), riguarda la descrizione dei seguenti aspetti:
- descrizione dei vini (caratteristiche organolettiche e analitiche);
  - pratiche di vinificazione (qualora siano inserite nel documento unico);
  - zona di produzione;
  - legame con l'ambiente;
  - ulteriori condizioni complementari (qualora essenziali e inserite nel documento unico).

Per i suddetti aspetti, nelle relative sezioni, si ribadisce che i campi descrittivi sono limitati ad un preciso numero di caratteri (massimo 700 comprensivi di lettere e spazi).

Tuttavia, nelle stesse sezioni, i campi descrittivi possono essere ripetuti, se del caso, per più categorie di prodotti della medesima DOP o IGP.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

*Roma, 3 febbraio 2014*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
EX PQA IV

4. Indicazione vitigni in apposite sezioni

Nel nuovo E-Caudalie, i vitigni che compongono la base ampelografica di ciascuna tipologia di vino DOP o IGP, devono essere indicati in maniera diversa rispetto al preesistente documento unico.

In particolare, nel nuovo documento unico, sono da indicare in due sezioni distinte:

- Sezione “Vitigni principali”, da intendere i **vitigni caratterizzanti** (che sono esplicitamente descritti per la base ampelografica della specifica tipologia, all’articolo 2 dei disciplinari di produzione, anche se presenti in piccola percentuale). Inoltre in tale sezione, in particolare per molte IGP, sono da indicare tutti i vitigni, idonei alla coltivazione per la relativa area amministrativa, con i quali si intendono qualificare le relative tipologie di vino, anche se non indicati in positivo nel disciplinare, ma si rimanda al decreto di approvazione del registro nazionale;
- Sezione “Vitigni secondari”, da intendere i **vitigni complementari** (che non sono esplicitamente descritti nel disciplinare, ma si rimanda all’elenco dei vitigni idonei alla coltivazione per il relativo territorio amministrativo).

In tal senso nell’allegato schema in formato word (**All. 3**) sono da indicare in maniera separata **l’elenco dei “vitigni principali”** e **l’elenco dei “vitigni secondari”**, nelle apposite sezioni.

5. Tutte le sezioni dello schema di documento unico (**All. 3**) relative agli elementi individuati ai precedenti punti 3 e 4, comprese quelle non oggetto di semplificazione o sintesi, devono essere compilate.
6. Questione sintesi descrizione delle numerose tipologie.

Per le DOP e IGP che contemplano un limitato numero di tipologie di prodotti la sintesi della specifica sezione del documento unico non si ritiene necessaria, anche in considerazione del fatto che i campi possono essere ripetuti.

Tuttavia anche per questa fattispecie può essere perseguita un’ulteriore sintesi, anche in relazione alla connessa semplificazione dell’iter procedurale delle eventuali future domande di modifica del disciplinare.

La sintesi, è invece da ritenere necessaria per le DOP e IGP che prevedono molte tipologie di vino (la cui descrizione è generalmente riportata all’articolo 6 del disciplinare).



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

*Roma, 3 febbraio 2014*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
EX PQA IV

In tal senso, ai fini della sintesi, a secondo delle specificità dei singoli disciplinari, le numerose tipologie possono essere utilmente raggruppate:

- per categoria di prodotto, così come elencate nell'allegato VII parte II del Reg. UE 1308/2013, che per le DOP e IGP dei vini italiani sono le seguenti: Vino (1); Vino liquoroso (3); Vino spumante (4); Vino spumante di qualità (5); Vino spumante di qualità del tipo aromatico (6); Vino frizzante (8); Mosto di uve parzialmente fermentato (11); Vino ottenuto da uve appassite (15); Vino di uve stramature (16).  
In tale contesto la categoria di prodotto può essere associata al nome del/i vitigno/i;
- per colore, anche associate al/i vitigno/i.

Quale pratica esemplificazione, la sintesi descrittiva, data la struttura dei disciplinari DOP e IGP italiani, da riportare nel seguente campo del documento unico, può essere utilmente perseguita suddividendo la descrizione delle caratteristiche organolettiche (alla voce “Breve descrizione testuale”) dalla descrizione delle “caratteristiche analitiche generali” :

<b>Titolo - Nome del prodotto</b>	
Breve descizione testuale	
<b>Caratteristiche analitiche generali:</b> (se il disciplinare di produzione definisce valori massimi e/o minimi specifici per le seguenti proprietà caratteristiche, si prega di specificarle)	
Titolo alcolometrico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico totale minimo (% vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (% vol)	
Acidità totale minima (g/l)	
Acidità volatile massima (meq/l)	
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	
Estratto non riduttore minimo (g/l)	



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

*Roma, 3 febbraio 2014*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
EX PQA IV

La suddetta sintesi deve essere, dunque, focalizzata sulle peculiari caratteristiche organolettiche delle tipologie raggruppate nella/e categoria/e indicata/e.

Per quanto concerne i parametri chimico-fisici, sono da indicare i relativi valori minimi e massimi indicati nel disciplinare di produzione (solamente se il disciplinare di produzione definisce tali valori massimi e/o minimi).

7. Sintesi descrizione zona di produzione. Qualora la preesistente descrizione (che in genere riprende l'articolo 3 del disciplinare) superi i 700 caratteri, occorre indicare in maniera sintetica nell'apposita sezione gli elementi geografici – amministrativi del relativo territorio.

Es.: La zona di produzione ricade nella/e Regione/i .... e comprende (in tutto o in parte) il territorio della Provincia/e - Comune/i .....

8. Sintesi descrizione legame con l'ambiente.

Qualora la preesistente descrizione, suddivisa in 3 parti (che in genere riprende l'articolo 9 del disciplinare), superi i 700 caratteri, la sintesi, da riportare in maniera unitaria nell'apposita sezione dell'allegato schema in formato word (**All. 3**), deve essere idonea ad indicare in maniera personalizzata ed esaustiva per la specifica DOP/IGP gli elementi essenziali che individuano il legame con l'ambiente geografico (così come indicati in termini generali all'art. 7 del Reg. CE n. 607/2009).

Si ribadisce che, anche per tale sintesi, i campi descrittivi possono essere ripetuti, se del caso, per più categorie di prodotti della medesima DOP o IGP.

Le Organizzazioni, gli Enti e gli Organismi in indirizzo sono invitati ad assicurare la massima collaborazione per un puntuale rispetto dei richiamati termini e adempimenti, al fine di consentire la piena protezione delle DOP e IGP dei vini italiani.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
*F.to* prof. Gianluca M. Esposito